CAMERA DEI DEPUTATI N. 3420

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati STORTI, SINESIO, SCALIA, PAVAN, BIANCHI GERARDO, GITTI, MAROTTA VINCENZO

Presentata il 17 novembre 1961

Disciplina della professione di propagandista scientifico di specialità farmaceutiche ed affini

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Abbiamo l'onore di presentarvi una proposta di legge per la disciplina della professione di propagandista scientifico di specialità farmaceutiche.

Questo progetto ha lo scopo di ottenere in sede legislativa la fisionomia giuridica ed i requisiti di una categoria impegnata nel delicato e particolarissimo settore della propaganda scientifica delle specialità medicinali, indicando gli organi ai quali dovrà essere attribuita la facoltà di concedere una carta di riconoscimento con valore legale.

I soggetti ai quali riteniamo di dover dare una disciplina legislativa, operano a diretto contatto con la classe medica ed è quindi indispensabile fissare alcune norme categoriche che siano garanzia di serio controllo dell'attività, sia nell'interesse dei propagandisti e sia nell'interesse di coloro ai quali l'opera di propaganda è rivolta.

L'istituzione di un Albo professionale, distinto da quello degli agenti e rappresentanti di commercio, è suggerita dalla differente natura del lavoro svolto dalla categoria cui sono rivolte le attenzioni della nostra proposta di legge; infatti, mentre l'opera del normale agente di commercio è regolata secondo una tradizione con scopi unicamente commerciali, l'azione del propagandista di specialità farmaceutiche è da configurarsi come opera di divulgazione vera e propria condotta su basi scientifiche e rivolta in prevalenza non già ad imprenditori commerciali ed industriali, bensì alle classi sanitarie alle quali è indispensabile fornire informazioni ed illustrazioni che consentano una valutazione dei prodotti con criteri che oltrepassano i limiti di un interesse o finalità meramente commerciali.

L'obbligatorietà della iscrizione all'Albo professionale che noi proponiamo non può avere quindi solo carattere formale, ma deve essere un mezzo attraverso il quale gli organi preposti possono verificare l'esistenza dei requisiti ritenuti indispensabili per l'esercizio della professione; ecco perché abbiamo ritenuto doversi condizionare l'ammissione all'Albo al possesso di un titolo di studio o di qualificazione che attesti l'idoneità del soggetto all'esercizio dell'attività prescelta.

La proposta di legge indica i titoli richiesti: laurea in medicina, veterinaria, chimica, farmacia, biologia e scienze naturali, oppure un diploma di abilitazione conseguito in apposita scuola nazionale da istituirsi presso l'E.N.AS.A.R.CO., l'unico Ente di diritto pubblico fra le cui finalità è appunto quella dell'istruzione professionale degli agenti e rappresentanti, salvo per coloro che da anni esercitano l'attività comprovata da regolare mandato.

La proposta di legge ha voluto estendere la possibilità di accesso alla professione di propagandista scientifico dei prodotti medi-

cinali anche a coloro che non hanno conseguito la laurea, in quanto si tratta obiettivamente di un lavoro per il quale non è indispensabile il titolo accademico; tuttavia è opportuno condizionare l'ammissione all'Albo al conseguimento di una seria preparazione o qualificazione che potrà conseguirsi con la scuola nazionale citata.

Onorevoli colleghi, l'approvazione di questa proposta di legge sarà la testimonianza delle attenzioni del legislatore verso tutte le attività degli individui, dei gruppi e delle categorie, soprattutto nell'interesse della collettività, il cui progresso è legato al coordinamento ed alla precisa regolamentazione di ogni atto di coloro che operano nella società.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le norme della presente legge si applicano a tutti coloro che – su mandato di una o più industrie farmaceutiche o imprese commerciali, artigiane e cooperative del ramo, o di persone che da queste hanno regolari mandati di rappresentanza, agenzia o concessione, – esercitano come attività professionale prevalente, senza vincolo di subordinazione, la ricerca del medico o di altri appartenenti alla classe sanitaria, nelle cliniche universitarie, negli ospedali, negli ambulatori di Enti mutualistici, assistenziali o privati, allo scopo di presentare con adeguata illustrazione scientifica e con materiale fornito dalle case farmaceutiche mandanti, presidi terapeutici, farmaci, prodotti dietetici ed affini, qualunque sia la forma di dipendenza e di retribuzione a loro riservata, sia per rapporto di impiego che di agenzia, concessione o rappresentanza di commercio, anche se con deposito, e con eventuali altre mansioni di carattere commerciale secondo i sistemi e le necessità delle Case mandanti ed i contratti privati fra le parti.

ART. 2.

L'espletamento delle suindicate mansioni dà luogo al riconoscimento della professione del propagandista scientifico di medicinali, inibendosi alle Ditte mandanti di far svolgere propaganda medica a personale con qualsiasi altra qualifica che non sia quella regolata dalla presente legge.

ART. 3.

Per l'esercizio professionale dell'attività di propagandista scientifico di medicinali, quale che sia la forma del rapporto di prestazione o di collaborazione con le aziende industriali, commerciali, artigiane o cooperative, è richiesta obbligatoriamente la iscri-

zione nello speciale Albo professionale di propagandisti scientifici di medicinali, che è istituito presso le Camere di commercio, industria e agricoltura.

ART. 4.

Presso ogni Camera di commercio, industria e agricoltura è istituita una speciale Commissione alla quale è demandato l'incarico di esaminare le domande di iscrizione all'Albo professionale e di rilasciare le relative carte d'identità professionale a coloro che, previ adeguati controlli, sono ritenuti in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge.

Inoltre a detta Commissione provinciale è affidata la tenuta dell'Albo professionale dei propagandisti scientifici di medicinali ritenuti idonei che operano nelle circoscrizioni di competenza.

La Commissione provinciale è costituita con decreto prefettizio, dura in carica quattro anni ed è così composta:

a) dal presidente della Giunta camerale o da un suo delegato che la presiede;

b) da sei membri designati dalle Organizzazioni sindacali di categoria a carattere provinciale più rappresentative;

c) da un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

d) da un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura.

È incompatibile l'esercizio della professione di propagandista scientifico di medicinali con l'esercizio delle professioni alle quali si è abilitati dalle lauree nelle facoltà indicate al punto 5° dell'articolo 6 della presente legge.

ART. 5.

La carta d'identità professionale che è rilasciata dalla Commissione provinciale di cui al precedente articolo 4, deve contenere:

le generalità del titolare;

la residenza;

la specificazione dei titoli che lo hanno portato al conseguimento dell'idoneità ad esercitare la professione;

la fotografia autenticata dal titolare;

la data di iscrizione all'Albo.

Qualsiasi variazione alle indicazioni della carta d'identità deve essere apportata esclusivamente dalla Commissione provinciale competente. La carta d'identità deve essere vidimata annualmente dalla Commissione territoriale competente.

La vigilanza sull'esercizio dell'attività professionale stabilita dalla presente legge, compete alla Commissione di cui all'articolo 4, la quale nell'espletamento delle sue mansioni, si avvale della Camera di commercio, industria e agricoltura competente per territorio.

Gli iscritti all'Albo debbono comunicare alle competenti Commissioni le zone della propria attività, le ditte mandanti e la durata dei contratti, la zona di esclusività e non, ed il genere merceologico dei prodotti, nonché gli eventuali trasferimenti.

ART. 6.

Per l'iscrizione nei ruoli dell'Albo professionale, oltre ai titoli di cui agli articoli precedenti, sono richiesti i seguenti requisiti:

1°) essere cittadino italiano;

2°) avere il pieno godimento dei diritti civili;

3°) essere di buona condotta;

4°) presentare il certificato penale;

5°) possedere la laurea nelle facoltà di medicina, veterinaria, chimica, farmacia, biologia e scienze naturali, od apposito titolo di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalla scuola nazionale per propagandisti scientifici di medicinali che verrà istituita dall' E. N. AS. A. R. CO. (Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio) secondo le disposizioni e modalità che verranno stabilite nel regolamento di di attuazione. I laureati che volontariamente frequentino i corsi della istituenda scuola nazionale, limitatamente alle materie che non sono state trattate per il conseguimento della loro laurea, ricevono adeguato titolo di specializzazione.

6°) atto notarile con il quale l'interessato fa esplicita dichiarazione di non prestare altro lavoro retribuito alle dipendenze dello Stato, di Enti pubblici od Enti morali, di Enti locali e di imprese private in genere, dichiarando di essere egli stesso l'esercente la professione per la quale chiede l'iscrizione.

ART. 7.

La cancellazione dall'Albo professionale ed il conseguente ritiro della carta d'identità professionale è pronunciata dalla Commissione provinciale di cui all'articolo 4, della presente legge nei seguenti casi:

a) perdita della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili;

b) rinuncia all'iscrizione:

c) cessazione completa dell'attività professionale per dedicarsi ad altra attività, rilevabile anche dal mancato rinnovo della carta di identità professionale;

d) comprovata inosservanza alle norme della presente disciplina o immoralità nell'esplicazione del lavoro inerente al mandato ricevuto.

Il provvedimento di cancellazione è pronunziato solo previa regolare contestazione degli addebiti all'interessato per le relative giustificazioni. Avverso i predetti provvedimenti può prodursi ricorso sospensivo con lettera raccomandata entro 30 giorni dalla notifica di essi.

ART. 8.

I trasferimenti da un Albo provinciale all'altro, verranno richiesti dall'interessato alla Commissione di cui all'articolo 4.

ART. 9.

Presso il Ministero dell'industria e commercio viene istituita una Commissione centrale che accoglierà, esaminerà e deciderà sui ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni provinciali di cui all'articolo 4 della presente legge, in materia di mancata iscrizione o di cancellazione dall'Albo. La Commissione centrale è costituita con decreto del Ministro dell'industria e commercio e dura in carica quattro anni; essa è composta:

a) da sei membri designati dalle Organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale più rappresentative;

b) da un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;

c) da un rappresentante del Ministero dell'igiene e sanità;

d) da un rappresentante del Ministero del lavoro e previdenza sociale;

e) da un rappresentante del Ministero della giustizia;

f) da un rappresentante dell'E. N. AS. A. R. CO.

Detti membri procedono alla elezione del presidente della Commissione centrale.

La suddetta Commissione centrale dovrà inoltre provvedere alla tenuta dell'Albo nazionale istituito nei modi di cui ai precedenti articoli, e curare lo svolgimento delle seguenti altre funzioni:

a) promuovere, favorire e disciplinare l'attività delle Commissioni provinciali;

b) vigilare sul piano nazionale alla conservazione del decoro dell'attività pro-

fessionale dei propagandisti scientifici di medicinali;

c) curare i rapporti con le Autorità centrali dando il proprio concorso allo studio e all'attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare la salvaguardia dell'esercizio professionale.

Alla segreteria della Commissione centrale è addetto personale in servizio presso il Ministero dell'industria e commercio.

ART. 10.

Chiunque eserciti professionalmente, anche in via provvisoria, l'attività disciplinata dalla presente legge, senza essere iscritto nei ruoli dell'Albo professionale permanente, previsto dall'articolo 3, incorre nelle sanzioni stabilite dagli articoli 248 e 665 del Codice penale.

NORME TRANSITORIE

ART. 11.

Nella prima applicazione della presente legge vengono iscritti di diritto all'Albo professionale, in seguito a domanda degli interessati e previa deliberazione da parte delle Commissioni di cui all'articolo 4, tutti coloro che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, possedendo i requisiti di cui all'articolo 6, numeri 1°) 2°) 3°) 4°) e 6°), a prescindere dal titolo di studio, esercitano in prevalenza la professione di propagandista scientifico, dimostrabile da regolare contratto o mandato registrato di una impresa industriale, commerciale, artigiana o cooperativa, o comunque da altre prove equipollenti o similari documentate dall'interessato.

ART. 12.

Il Governo provvederà alla emanazione delle norme di attuazione della presente legge entro sei mesi.

ART. 13.

La presente legge entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.